



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GIAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2009

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La circoscrizione estero raggruppa le comunità italiane sparse nel mondo in un'unica regione elettorale, poi suddivisa nei diversi continenti per ripartizioni territoriali, nelle quali vengono raggruppate le circoscrizioni consolari, ossia i territori dei diversi Paesi esteri dove in conseguenza del numero dei connazionali residenti, lo Stato ha costituito una sede consolare.

La legge 8 maggio 1985, n. 205, abrogata e sostituita dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, istituiva i Comitati dell'emigrazione italiana (COMITES) come organismi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3.000 cittadini italiani. I Comitati possono essere nominati dall'autorità diplomatico-consolare. La normativa è stata notevolmente riformata oltre che dalla succitata legge n. 286 dal 2003 anche dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395. Fra le numerose novità, si segnala in primo luogo l'introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459; pertanto, la base elettorale è la medesima di quella contemplata per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale.

I COMITES, attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento. Particolare attenzione viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati

a cooperare, senza poter assumere nessun parere decisionale, con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Oggi operano 126 COMITES diffusi in ben 38 Paesi, di questi 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa.

Successivamente, con la legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, si istituisce il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), come l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

Il CGIE si compone di 94 consiglieri, di cui 65 eletti in rappresentanza delle comunità italiane e 29 designati e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale organismo promuove ed agevola lo sviluppo, l'integrazione, nonché la tutela dei diritti e la salvaguardia dell'identità linguistico-culturale delle comunità italiane, sostenendo studi e ricerche, prendendo iniziative in ambito educativo, lavorativo ed economico. Esprime un parere obbligatorio sulle proposte del Governo in materia di stanziamenti finanziari, di divulgazione e promozione culturale e di riforma dei servizi consolari e sociali.

Il presente disegno di legge modifica l'articolo 2, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, COMITES.

In particolare, le modifiche apportate nell'articolo 1 del presente disegno di legge,

intendono attribuire maggiore potere ai COMITES.

Inoltre e nello specifico, l'articolo 2 (che novella l'articolo 5, della legge 23 ottobre 2003, n. 286) introduce, al comma 3, la previsione di una rappresentanza pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni all'interno delle liste elettorali in modo da garantire un rinnovamento generazionale formato da giovani imprenditori, professionisti che rappresentano la realtà del-

l'emigrazione italiana del ventunesimo secolo.

Altra modifica riguarda l'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Vengono inseriti dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 3 della legge due nuovi commi che prevedono che il Governo e le regioni devono interpellare i membri del CGIE e congiuntamente decidere su qualunque questione concernente la comunità italiana all'estero (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge
23 ottobre 2003, n. 286)*

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e), dopo la parola: «pareri» è inserita la seguente: «vincolanti»;
- b) alla lettera g), la parola: «obbligatorio» è sostituita dalla seguente: «vincolante»;
- c) alla lettera h), la parola: «obbligatorio» è sostituita dalla seguente: «vincolante».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 5
della legge 23 ottobre 2003, n. 286)*

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le liste devono prevedere la presenza di candidati pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 3
della legge 6 novembre 1989, n. 368)*

1. All'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

«1-*quinquies*. Il Governo deve interpellare il CGIE e decidere, congiuntamente ad esso,

su qualunque questione concernente le comunità italiane all'estero o le tematiche migratorie, anche non rientrante tra quelle elencate nei commi 1 e 1-bis.

1-sexies. Le regioni devono interpellare il CGIE e decidere, congiuntamente ad esso, sui problemi concernenti le attività di loro competenza nei confronti delle rispettive comunità all'estero o le misure da adottare a favore di coloro che decidono di rimpatriare».

